



## REGOLAMENTO

### REGISTRAZIONE DELLE REVISIONI

REVISIONI EFFETTUATE		
REVISIONE	DATA	OGGETTO DELLA REVISIONE
0	24 gennaio 2018	Prima emissione
1	14 marzo 2018	Inseriti gli input della riunione ORP del 26/01/2018
2	19 novembre 2019	Transizione ISO 14067:2018 e ISO 14064-1:2018 e introduzione "mixed-engagement".
3	13 agosto 2020	Modificata la sezione 9.1 per recepire l'aggiornamento del "Regolamento per l'utilizzo del marchio"
4	20 gennaio 2021	Aggiunto par. 7.4 - Carbon Neutrality, aggiornamento a seguito della pubblicazione della ISO 14065:2020, ulteriori correzioni minori del testo.



## INDICE

<b>1. CARBON FOOTPRINT ITALY</b> .....	<b>4</b>
<b>2. ACRONIMI</b> .....	<b>4</b>
<b>3. DEFINIZIONI</b> .....	<b>5</b>
<b>4. SCOPO</b> .....	<b>5</b>
<b>5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b> .....	<b>6</b>
<b>6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA</b> .....	<b>7</b>
6.1 Inquadramento generale .....	7
<b>7. DESCRIZIONE DELLE DECLINAZIONI DEL PROGRAMMA</b> .....	<b>8</b>
7.1 <i>Carbon Footprint di Prodotto</i> .....	8
7.1.1 PCR .....	9
7.2 <i>Inventari di gas a effetto serra di Organizzazione</i> .....	10
7.3 <i>Carbon Reduction</i> .....	12
7.4 <i>Carbon Neutrality</i> .....	14
7.4.1 Condizioni particolari per la prima registrazione .....	15
<b>8. COME PARTECIPARE AL PROGRAMMA CFI</b> .....	<b>16</b>
8.1 <i>Domanda di registrazione</i> .....	17
8.2 <i>Requisiti per la registrazione</i> .....	17
8.3 <i>Richiesta di registrazione</i> .....	18
8.4 <i>Costi di registrazione</i> .....	18
8.5 <i>Pubblicazione</i> .....	18
<b>9. Prescrizioni per l'uso del marchio CFI</b> .....	<b>18</b>
9.1 <i>Criteri generali</i> .....	18
9.1.1 <i>Marchi legati ai prodotti</i> .....	19
9.1.2 <i>Marchi relativi alle organizzazioni</i> .....	20
9.2 <i>Cessazione dell'uso del marchio</i> .....	20
9.3 <i>Uso improprio del marchio</i> .....	20



<b>10. GESTIONE DEI RECLAMI.....</b>	<b>21</b>
10.1 Reclami e ricorsi .....	21
<b>11. CONFIDENZIALITÀ DEI DATI.....</b>	<b>22</b>
<b>12. I SOGGETTI VERIFICATORI .....</b>	<b>22</b>
12.1 Procedura per la verifica della competenza dei verificatori .....	22
12.2 Regole aggiuntive per la verifica delle emissioni di GHG .....	22
<b>13. DISTRIBUZIONE E REVISIONE PERIODICA DEL REGOLAMENTO .....</b>	<b>24</b>



## **1. CARBON FOOTPRINT ITALY**

*Carbon Footprint Italy* è il Programme Operator italiano dedicato a comunicare i risultati della quantificazione delle emissioni di gas a effetto serra (GHG) di prodotti e organizzazioni, delle loro riduzioni e all'attestazione di *Carbon Neutrality*.

La partecipazione al programma *Carbon Footprint Italy* è aperta a tutte le organizzazioni, nazionali ed internazionali, in possesso di un attestato emesso da un verificatore accreditato, relativo alla quantificazione delle proprie emissioni di GHG, a livello di prodotto o di organizzazione.

Il programma CFI non compie per proprio conto le verifiche di prodotto e/o organizzazione, ma utilizza attestazioni di parte terza indipendente emesse in accordo a standard internazionalmente validi e riconosciuti sul mercato.

Esiste anche una parte del programma, denominata *Carbon Reduction*, appositamente dedicata alla riduzione delle emissioni di GHG, sia a livello di prodotto e sia di organizzazione, ottenute a seguito di interventi di mitigazione.

Infine, il programma CFI ha una parte dedicata al rilascio del marchio di *Carbon Neutrality* sulla base di interventi di mitigazione e di compensazione delle emissioni di GHG.

L'adesione al programma *Carbon Footprint Italy* consente l'utilizzo di una serie di appositi marchi per la comunicazione dei propri valori di emissione o di riduzione dei GHG.

## **2. ACRONIMI**

CFI: Carbon Footprint Italy

CTS: Comitato Tecnico – Scientifico

ETS: Emission Trading System

GHG: emissioni di gas a effetto serra

LCA: Life Cycle Assessment

ORP: Organismo Rappresentativo delle Parti

PCR: Product Category Rules

SGT: Segretariato



### 3. DEFINIZIONI

**Logo:** simbolo registrato del *Programme Operator* CFI per la sua presentazione. Solo CFI può fare uso del proprio logo.

**Marchio:** simbolo che il *Programme Operator* CFI concede in uso a chi aderisce al programma CFI inserendo i propri prodotti e/o organizzazioni all'interno della sezione "Registro CFI", accessibile online al sito [www.carbonfootprintitaly.it](http://www.carbonfootprintitaly.it)

**Verificatori:** nel presente Regolamento con questo termine si intende un Ente di Verifica, ovvero un organismo che svolge attività di verifica di parte terza indipendente sotto accreditamento ai sensi del Reg. 765/2008.

**CFP:** somma delle emissioni e delle rimozioni di GHG di un sistema di prodotto espressa in CO<sub>2</sub> equivalente e basata su una valutazione del ciclo di vita (LCA) che presenta il solo impatto della categoria "climate change". (Fonte UNI EN ISO 14067: 2018 p.to 3.1.1.1)

**Inventario GHG:** inventario delle sorgenti e degli assorbitori di GHG e quantificazione delle loro emissioni e rimozioni di GHG. (Fonte UNI EN ISO 14064-1: 2019 p.to 3.2.6)

Nota: l'inventario GHG di organizzazione è anche chiamato *Carbon Footprint di organizzazione*.

**Programma GHG:** sistema volontario o obbligatorio, internazionale, nazionale o subnazionale che registra, contabilizza o gestisce le emissioni, le rimozioni, le riduzioni delle emissioni o gli aumenti della rimozione di GHG al di fuori dell'organizzazione o del progetto relativo ai GHG (Fonte UNI EN ISO 14064-1: 2019 p.to 3.2.8).

**Carbon Neutrality:** condizione in cui si è Carbon Neutral (Fonte: PAS 2060:2014 punto 3.6).

**Carbon Neutral:** condizione in cui durante un determinato periodo non c'è stato alcun aumento netto delle emissioni globali di GHG nell'atmosfera a seguito di emissioni di GHG associate al soggetto durante lo stesso periodo (Fonte: PAS 2060:2014 p.to 3.5).

### 4. SCOPO

Il presente Regolamento descrive le modalità di funzionamento del *Programme Operator Carbon Footprint Italy* e i requisiti di partecipazione per le aziende e i prodotti interessati ad ottenere la registrazione CFI.



Il capitolo 5 elenca le norme che a vario titolo sono state utilizzate per lo sviluppo del programma (ad es. UNI EN ISO 14025 e ISO 14026) o che ne regolano i requisiti di partecipazione (ad es. UNI EN ISO 14067 e UNI EN ISO 14064-1).

Il capitolo 6 descrive gli aspetti principali dell'organizzazione del *Programme Operator* CFI.

Il capitolo 7 descrive le caratteristiche e i requisiti base di partecipazione alle diverse declinazioni del programma CFI.

Il capitolo 8 indica le modalità di partecipazione al programma.

I capitoli successivi riportano altri aspetti generali di funzionamento del programma (es. gestione reclami, confidenzialità ecc.)

Ulteriore documentazione citata nel presente regolamento e che regola il funzionamento del programma CFI è disponibile nella sezione "I documenti CFI" del sito [www.carbonfootprintitaly.it](http://www.carbonfootprintitaly.it)

## **5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Nello sviluppo del presente Regolamento si è fatto riferimento alle definizioni e ai contenuti presenti nelle seguenti norme:

- UNI EN ISO 14020:2002, Etichette e dichiarazioni ambientali - Principi generali.
- UNI EN ISO 14025:2010, Etichette e dichiarazioni ambientali - Dichiarazioni ambientali di Tipo III - Principi e procedure.
- UNI EN ISO 14026:2018, Etichettatura e dichiarazioni ambientali – Principi requisiti e linee guida per la comunicazione delle informazioni sull'impronta ambientale (footprint).
- UNI CEN ISO/TS 14027:2018, Etichettatura e dichiarazioni ambientali - Sviluppo delle regole per categoria di prodotto.
- UNI EN 15804:2014, Sostenibilità delle costruzioni - Dichiarazioni ambientali di prodotto - Regole quadro di sviluppo per categoria di prodotto.
- UNI EN ISO 14064-1:2006 - Gas ad effetto serra - Parte 1: Specifiche e guida, al livello dell'organizzazione, per la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e della loro rimozione
- UNI EN ISO 14064-1:2019 - Gas ad effetto serra - Parte 1: Specifiche e guida, al livello dell'organizzazione, per la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e della loro rimozione.
- UNI EN ISO 14064-3:2007, Gas ad effetto serra - Parte 3: Specifiche e guida per la validazione e la verifica delle asserzioni relative ai gas ad effetto serra.



- UNI EN ISO 14064-3:2019, Gas ad effetto serra - Parte 3: Specifiche e guida per la validazione e la verifica delle asserzioni relative ai gas ad effetto serra.
- UNI EN ISO 14065:2013, Gas a effetto serra - Requisiti per gli organismi di validazione e verifica dei gas ad effetto serra per l'utilizzo nell'accreditamento o in altre forme di riconoscimento.
- ISO 14065:2020 - General principles and requirements for bodies validating and verifying environmental information.
- UNI EN ISO 14067:2018 - Gas ad effetto serra - Impronta climatica dei prodotti (Carbon footprint dei prodotti) - Requisiti e linee guida per la quantificazione.
- Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e s.m.i., che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità.
- PAS 2060:2014 - Specification for the demonstration of carbon neutrality.

## 6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### 6.1 Inquadramento generale

Aequilibria S.r.l., avente sede in P.le Martiri delle Foibe 5, 30175 Venezia Marghera (VE), è il *Programme Operator* del **Carbon Footprint Italy (CFI)**.

La **Direzione CFI** è l'organo del CFI con responsabilità decisionale, gestionale e finanziaria dell'intera struttura operativa.

Il *Programme Operator* CFI opera, inoltre, attraverso i seguenti organi istituzionali:

- a) Segretariato;
- b) Comitato Tecnico – Scientifico;
- c) Organismo Rappresentativo delle Parti.

**Segretariato:** Il Segretariato (SGT) è responsabile dell'ordinario funzionamento del CFI, sia per gli aspetti amministrativi e sia per quelli di natura operativa.


**Comitato Tecnico-Scientifico:** è composto da esperti di *Life Cycle Assessment* (LCA) e di quantificazione delle emissioni GHG di organizzazione ed è l'organismo di supporto tecnico-scientifico al sistema di regole del programma.

**Organismo di Rappresentanza delle Parti:** è il comitato degli *stakeholders*, con il ruolo di rappresentatività del mercato e controllo dell'imparzialità del CFI.



Per una descrizione dettagliata delle funzioni del *Programme Operator CFI* e delle responsabilità degli organi istituzionali, si rimanda alla procedura dedicata "CFI Struttura Organizzativa".

Di seguito l'organigramma che descrive i legami funzionali dei quattro organi del CFI.



## 7. DESCRIZIONE DELLE DECLINAZIONI DEL PROGRAMMA

Il programma CFI è dedicato alla comunicazione delle emissioni, delle riduzioni di gas a effetto serra e della carbon neutrality di prodotti e organizzazioni.

Il programma si basa su standard riconosciuti a livello internazionale e consente l'utilizzo di una serie di appositi marchi per la comunicazione dei propri valori di emissione o di riduzione dei GHG.

### 7.1 Carbon Footprint di Prodotto

La *Carbon Footprint di Prodotto* (CFP) è la quantificazione delle emissioni di gas a effetto serra (GHG) calcolate sulla base della metodologia della *Life Cycle Assessment* (LCA). Nel conteggio sono quindi normalmente considerate tanto le emissioni collegate all'estrazione e trasformazione della materia prima, quanto quelle legate alla produzione, al trasporto, all'utilizzo e allo smaltimento finale del prodotto.





Le possibili esclusioni di alcuni di questi stadi del ciclo di vita sono descritte nelle pertinenti PCR.

La norma riconosciuta in quest'ambito del programma è:

- UNI EN 14067:2018 -Gas ad effetto serra - Impronta climatica dei prodotti (Carbon footprint dei prodotti) - Requisiti e linee guida per la quantificazione.

La registrazione di un prodotto all'interno della sezione "CFP" consente l'utilizzo di una delle due seguenti versioni, a scelta, del marchio:



Nel caso di possesso di un attestato di conformità alla CFP Systematic Approach sarà possibile registrare direttamente ogni prodotto incluso all'interno del campo di applicazione del suddetto attestato.

### 7.1.1 PCR

Relativamente alle registrazioni di CFP, è necessario che per il calcolo dell'impronta climatica vengano seguite, oltre alle prescrizioni della UNI EN ISO 14067, anche quelle presenti nella Product Category Rules (PCR), relativa alla categoria di prodotto interessata.

Le PCR sono necessarie per garantire l'uniformità di approccio metodologico agli studi e per consentire la confrontabilità tra studi CFP relativi a prodotti della medesima categoria. Le PCR debbono essere sviluppate in accordo alla ISO/TS 14027:2017 ed essere riconosciute all'interno del Programme Operator CFI, sulla base delle regole definite dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS).

Il Programme Operator CFI può realizzare accordi di collaborazione con altri Programme Operators al fine di estendere in toto il reciproco riconoscimento delle reciproche PCR.



Il processo di sviluppo delle PCR è descritto nella procedura "CFI Sviluppo PCR".

Maggiori informazioni sulle PCR riconosciute dal CFI sono disponibili nella sezione dedicata "Come partecipare/Requisiti prodotto" del sito internet di CFI ([www.carbonfootprintitaly.it](http://www.carbonfootprintitaly.it)).

## **7.2 Inventari di gas a effetto serra di Organizzazione**

Gli Inventari delle emissioni di gas ad effetto serra (GHG) delle organizzazioni prevedono la realizzazione del bilancio dei GHG delle emissioni dirette e delle emissioni indirette significative. Il nuovo approccio normativo ha portato all'esplosione dei tre precedenti "Scope" in sei "Categorie".

Di seguito sono elencate le categorie e sottocategorie di emissioni di GHG da utilizzare nello sviluppo dell'inventario:

1. Emissioni e rimozioni dirette di GHG:
  - 1.1. da combustione di impianti stazionari;
  - 1.2. da combustione di impianti mobili;
  - 1.3. di processo;
  - 1.4. fuggitive;
  - 1.5. da cambiamento dell'uso del suolo e delle foreste.
2. Emissioni indirette di GHG dall'energia importata:
  - 2.1. da produzione e consumo di energia elettrica importata dall'organizzazione;
  - 2.2. da produzione di energia importata, esclusa l'energia elettrica.
3. Emissioni indirette di GHG dal trasporto:
  - 3.1. derivanti dal trasporto up-stream;
  - 3.2. derivanti dal trasporto down-stream;
  - 3.3. causate dai dipendenti nel tragitto casa-lavoro;
  - 3.4. derivanti dal trasporto di clienti/visitatori;
  - 3.5. derivanti dai viaggi di lavoro;
4. Emissioni indirette di GHG da prodotti utilizzati dall'organizzazione:
  - 4.1. derivanti da beni acquistati;
  - 4.2. derivanti da beni strumentali acquistati;
  - 4.3. derivanti dallo smaltimento di rifiuti liquidi e solidi;
  - 4.4. derivanti dall'utilizzo di apparecchiature a noleggio;
  - 4.5. derivanti dall'uso di servizi non inclusi nelle sopraccitate sottocategorie.



5. Emissioni indirette di GHG da prodotti realizzati dall'organizzazione:
  - 5.1. derivanti dalla fase d'uso del prodotto;
  - 5.2. derivanti dal down-stream di beni in leasing;
  - 5.3. derivanti dalla fase di fine vite del prodotto;
  - 5.4. derivanti da operazioni finanziarie.
6. Emissioni indirette di GHG da altre fonti.

In conformità con quanto richiesto dalla normativa volontaria, l'organizzazione deve documentare il processo per l'identificazione delle emissioni indirette significative e la giustificazione di ogni eventuale esclusione delle emissioni indirette significative.

All'interno del presente programma CFI è inoltre richiesta l'indicazione dei dati primari e secondari utilizzati e la loro incidenza rispetto al valore complessivo dell'inventario.

Alla sezione "I documenti CFI" del sito internet [www.carbonfootprintitaly.it](http://www.carbonfootprintitaly.it) è riportato un modello di Rapporto d'inventario GHG di organizzazione (RIN01-0-Rapporto inventario tabella di sintesi) che il programma CFI riconosce conforme rispetto ai requisiti della nuova norma UNI EN ISO 14064-1:2019.

La norma riconosciuta in quest'ambito del programma è:

- UNI EN ISO 14064-1:2019 -Greenhouse gases Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals.

Data la recente pubblicazione della nuova UNI EN ISO 14064-1:2019, sarà ancora possibile richiedere la registrazione alle organizzazioni che hanno sviluppato il proprio inventario in accordo alla UNI EN ISO 14064-1: 2012, fino al 31 dicembre 2021. Oltre questa data sarà possibile registrare solo inventari GHG sviluppati in accordo alla UNI EN ISO 14064-1:2019.



La registrazione di un'organizzazione all'interno della sezione " CFO" consente l'utilizzo di una delle due versioni, a scelta, del marchio:



### 7.3 Carbon Reduction

*Carbon Reduction* attesta le riduzioni di emissioni GHG supportate da verifica di parte terza indipendente relativamente a CFP e inventari GHG, attraverso interventi diretti di mitigazione all'interno dei confini di sistema dei relativi studi.

La partecipazione a *Carbon Reduction* deve essere supportata da due diversi attestati di verifica relativi alle emissioni quantificate ad almeno un anno di distanza.

Le misure di mitigazione dovranno essere comunicate al fine di supportare che la riduzione delle emissioni sia effettivamente dovuta a specifici interventi di mitigazione e non a una fluttuazione delle normali condizioni operative.

Con mitigazione si intendono, quindi, tutte quelle misure adottate dall'azienda per ridurre la CFP, per es.: l'introduzione di macchinari o impianti più efficienti, diverse scelte progettuali di prodotto, la modifica di fornitori, il cambio di fonte energetica, etc.



REG 01  
REGOLAMENTO

CARBON  
FOOTPRINT ITALY

La registrazione di un prodotto all'interno della sezione "Carbon Reduction - prodotto" consente l'utilizzo del seguente marchio:



La registrazione di un'organizzazione all'interno della sezione "Carbon Reduction - organizzazione", invece, consente l'utilizzo del seguente marchio:



L'adesione a Carbon Reduction di organizzazione è aperta anche alle aziende che ricadono all'interno del campo di applicazione del Regolamento EU ETS, il Sistema europeo di scambio di quote di emissione di GHG introdotto e disciplinato nella legislazione europea dalla Direttiva 2003/87/CE e s.m.i.

Per le organizzazioni che ricadono all'interno del sistema EU ETS, la partecipazione a Carbon Reduction dovrà essere supportata da due diverse dichiarazioni di verifica ETS rilasciate da un ente terzo ad almeno un anno di distanza. Pertanto, CFI non svolgerà nessuna ulteriore verifica.

In questo caso vengono contabilizzate solo le emissioni dirette di GHG dell'azienda e gli interventi di mitigazione dovranno essere, oltre che descritti come nei casi precedenti, supportati da due diverse comunicazioni ETS.



Laddove l'organizzazione definisca degli obiettivi di riduzione, allora dovrà fornire le seguenti informazioni:

- definizione del periodo scelto per completare l'obiettivo;
- tipo di target (intensità o assoluto);
- categoria di emissioni incluse nel target;
- la quantità di riduzione e la sua unità di misura espressa in base al tipo di target prefissato.

#### 7.4 Carbon Neutrality

La *Carbon Neutrality* è l'attestazione che un'organizzazione o prodotto abbia raggiunto emissioni nette pari a "zero" di GHG in un determinato periodo, attraverso azioni di riduzione e l'acquisto di crediti di riduzione riconosciuti.

Questo approccio prevede il rispetto dei requisiti della PAS 2060:2014 (Specification for the demonstration of carbon neutrality), o di norme riconosciute come equivalenti dal programma CFI, e in particolare ai fini della registrazione l'adempimento dei seguenti passaggi:

1. La determinazione del soggetto, prodotto o organizzazione, di cui dimostrare la carbon neutrality.
2. Il possesso della registrazione CFO o CFP in CFI in accordo alla norma:
  - ISO 14064-1 se si tratta di un'organizzazione,
  - ISO 14067 se si tratta di un prodotto o servizio.
3. L'adozione di obiettivi di riduzione dei GHG.
4. La compensazione delle emissioni residuali di GHG con crediti da progetti riconosciuti da CFI.

I crediti potranno provenire da programmi di riduzione delle emissioni GHG o dell'aumento delle loro rimozioni riconosciuti dal programma CFI. L'elenco dei programmi riconosciuti da CFI è disponibile alla sezione "Come partecipare/Requisiti Carbon Neutrality" del sito [www.carbonfootprintitaly.it](http://www.carbonfootprintitaly.it)

Le emissioni da compensare sono quelle relative:

- al dato di GHG dell'inventario dell'anno di riferimento registrato in CFI (per l'organizzazione);
- al suo valore di CFP nell'anno di riferimento registrato in CFI moltiplicato per la sua produzione annuale (per il prodotto).



La registrazione di un/a prodotto/organizzazione all'interno della sezione "Carbon Neutrality" in CFI identifica l'anno di riferimento delle emissioni compensate e consente l'utilizzo per un anno (inteso come 365 gg) del seguente marchio, declinato per organizzazione e prodotto:



Considerando tuttavia che il programma partecipa allo sviluppo della norma ISO 14068, dedicata alla Carbon Neutrality, CFI si riserva di inserire in futuro, in via sperimentale, i requisiti che saranno introdotti nelle varie bozze di norma.

#### **7.4.1 Condizioni particolari per la prima registrazione**

In accordo alla PAS 2060:2014, CFI segnala che consente in via eccezionale la registrazione di *Carbon Neutrality* dei soggetti che nel primo periodo di applicazione pianificato adottino degli impegni futuri di riduzione delle emissioni ("commitment" nella PAS 2060) e compensino le emissioni solo attraverso l'acquisto di crediti riconosciuti e senza il raggiungimento degli obiettivi di riduzione ("achievement" nella PAS 2060). I crediti potranno provenire da programmi di riduzione delle emissioni GHG o dell'aumento delle loro rimozioni riconosciuti dal programma CFI.

Le emissioni da compensare sono quelle relative ai dati di produzione dell'anno oggetto della quantificazione delle emissioni di GHG.



## 8. COME PARTECIPARE AL PROGRAMMA CFI

Per partecipare al programma CFI è necessario che l'azienda sia in possesso di un attestato di verifica di parte terza indipendente, rilasciato in accordo alle norme UNI EN ISO 14064-3 in un ambito di accreditamento secondo la UNI EN ISO 14065.

Tali verifiche dovranno essere relative a norme specifiche per CFP e inventari GHG (vedi par. 7.1 e 7.2), rispettivamente per prodotto e organizzazione e per la carbon neutrality (vedi par. 7.4).

La registrazione a *Carbon Reduction* presuppone, invece, il possesso di due diversi attestati di verifica ottenuti in momenti diversi, in grado di dimostrare l'effettiva riduzione delle emissioni. La partecipazione a *Carbon Reduction* deve essere supportata dalla descrizione degli interventi di mitigazione attuati dall'organizzazione, che saranno resi pubblici all'interno della scheda di *Carbon Reduction* del prodotto o dell'organizzazione.

Per la *Carbon Neutrality* sarà necessario aggiungere alla verifica delle emissioni di prodotto o organizzazione, di cui sopra, la validazione degli eventuali "commitment" o la verifica degli "achievement", indicati nella PAS 2060.

In aggiunta dovrà essere verificato in ottica AUP che i crediti ottenuti dai progetti di riduzione delle emissioni GHG utilizzati per le compensazioni rientrino tra quelli eleggibili per il programma CFI e siano tali da compensare le emissioni quantificate nell'anno di riferimento della CFP o dell'Inventario GHG e non coperte dai progetti di riduzione.

Per partecipare al programma CFI è necessaria la compilazione del format online di registrazione, differenziata per le diverse tipologie di partecipazione richieste, disponibili alla pagina "Come partecipare/Informazioni necessarie" ([www.carbonfootprintitaly.it](http://www.carbonfootprintitaly.it)).

Le registrazioni rappresentano i valori di emissione di uno specifico arco temporale e pertanto vengono effettuate una tantum, senza prevedere un'attività periodica di mantenimento.

Per evitare comunque la presenza d'informazioni eccessivamente vetuste le registrazioni sono ritenute valide e mantenute nel sito per un periodo di 3 anni, ad eccezione della registrazione di *Carbon Neutrality* che ha validità pari ad un anno, oltre il quale verranno automaticamente rimosse e la registrazione decadrà.

Di norma 6 mesi prima della scadenza della registrazione verrà inviata comunicazione all'azienda, al fine di consentire di provvedere la pianificazione dell'eliminazione dell'utilizzo dei marchi CFI in tempo utile con la scadenza stabilita.





L'organizzazione deve informare il SGT qualora gli attestati di verifica che supportano la registrazione al Programma CFI dovessero venire ritirati da parte del verificatore, a causa di fatti scoperti dopo lo svolgimento delle attività di verifica.

Le aziende che dispongono di prodotti o organizzazioni registrate in CFI possono anche beneficiare di ulteriori vantaggi, ad esempio un costo inferiore per partecipare a seminari o corsi di formazione ospitati dal CFI o con esso convenzionati.

### **8.1 Domanda di registrazione**

Di seguito vengono descritte le modalità di registrazione, che si applicano a tutti i soggetti che intendono registrare i propri prodotti e le proprie organizzazioni in accordo al programma CFI.

Si precisa che la registrazione all'interno del programma CFI di un prodotto o di un'organizzazione evidenzia una fotografia delle emissioni di GHG riferite a un preciso momento e non necessita, pertanto, automaticamente la richiesta di un aggiornamento periodico secondo tempistiche predefinite.

Il riferimento all'arco temporale di competenza delle informazioni afferenti alla singola registrazione è riportato all'interno delle schede specifiche del prodotto o dell'organizzazione in questione.

### **8.2 Requisiti per la registrazione**

Al fine di poter procedere alla registrazione di un prodotto o di un'organizzazione all'interno del programma CFI è necessario che l'azienda sia in possesso dell'attestato di verifica di terza parte indipendente relativo alle norme applicabili in funzione del tipo di registrazione richiesta (es. UNI EN ISO 14067, UNI EN ISO 14064-1, EU ETS e PAS 2060, in accordo ai par. 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4).

La richiesta di registrazione deve essere supportata da una serie d'informazioni aggiuntive di cui al p.to 8.3, che saranno inserite nel sito internet di CFI [www.carbonfootprintitaly.it](http://www.carbonfootprintitaly.it) come informazioni di background a supporto delle registrazioni.

La registrazione avrà luogo a seguito di positiva approvazione da parte dell'SGT.

Le diverse tipologie di registrazioni hanno alcuni requisiti specifici che sono descritti in dettaglio nella procedura dedicata "CFI Registrazione".



### **8.3 Richiesta di registrazione**

La domanda di registrazione di un attestato di verifica nel CFI deve essere inviata al SGT utilizzando i format online presenti nella sezione "Come partecipare/Moduli di adesione" del sito internet [www.carbonfootprintitaly.it](http://www.carbonfootprintitaly.it), dedicati alle diverse tipologie di registrazioni.

La domanda deve essere compilata utilizzando il format predisposto ed essere accompagnato dai seguenti documenti:

- o attestato di verifica in formato PDF;
- o immagine del prodotto, organizzazione o dell'intervento, in caso rispettivamente di CFP, CFO o di *Carbon Reduction*;
- o modulo "MOD01-0-Obiettivi raggiunti" e "MOD02-0-Crediti compensati", solo per la registrazione di *Carbon Neutrality*.

### **8.4 Costi di registrazione**

Le tariffe di registrazione sono descritte nel documento "Tariffario" e si applicano a partire dal 1° gennaio 2018.

La registrazione del prodotto o dell'organizzazione avrà luogo solo a seguito del regolare pagamento della tariffa stabilita e i tre anni di registrazione (1 per la Carbon Neutrality) nel sito di CFI faranno fede a partire dalla data di inserimento nel sito.

Per le modalità di pagamento si rimanda alla procedura "CFI Richiesta di Registrazione".

### **8.5 Pubblicazione**

Una volta che la registrazione della scheda di prodotto/organizzazione è stata deliberata, il SGT assegna il numero di registrazione e provvede a pubblicarla nell'apposita sezione "Registro CFI" del sito internet [www.carbonfootprintitaly.it](http://www.carbonfootprintitaly.it).

## **9. Prescrizioni per l'uso del marchio CFI**

### **9.1 Criteri generali**

La concessione d'uso del marchio CFI è rilasciata per i prodotti e le organizzazioni registrati nel *Programme Operator CFI*.



La concessione d'uso del marchio CFI, secondo i criteri descritti in dettaglio nell'apposita procedura "CFI Regolamento d'uso del marchio", include la possibilità di apposizione del marchio CFI sui biglietti da visita e nella firma delle mail del personale (dipendente o collaboratore) dei soggetti registrati, a condizione che sia abbinato alla parola "REGISTERED". Di ogni documento o oggetto riportante il marchio CFI deve essere conservata copia o campione a disposizione del CFI o fornita evidenza su richiesta.

I marchi possono essere utilizzati in diverse dimensioni, per adattarsi alle tipologie e al supporto su cui vengono utilizzati, garantendo però il rispetto delle proporzioni originali.

Vi è inoltre la possibilità di utilizzare il marchio senza il riquadro nel quale viene riportato il valore di emissione verificato. Nel caso in cui, invece, si preferisca riportare il valore delle emissioni è necessario indicare anche l/gli anno/i di riferimento della quantificazione/riduzione delle emissioni di GHG.

Deve, inoltre, essere riportato l'indirizzo del sito internet di CFI ([www.carbonfootprintitaly.it](http://www.carbonfootprintitaly.it)), dove sono disponibili le informazioni di background a supporto delle Carbon Footprint.

Il link alle sezioni specifiche del sito internet contenente queste informazioni può anche essere comunicato attraverso l'utilizzo di un QR code (Quick Response Code), che sarà fornito da CFI.

### **9.1.1 Marchi legati ai prodotti**

È consentito l'utilizzo del marchio CFI direttamente sui prodotti registrati e/o sul relativo materiale di imballaggio e sulla scheda tecnica del prodotto, utilizzando la pertinente tipologia di marchio relativa a una delle seguenti registrazioni:

- *Carbon Footprint* di prodotto
- *Carbon Reduction* – prodotto
- *Carbon Neutrality*

La posizione in cui viene apposto il marchio sul prodotto e/o il suo imballaggio deve consentire una chiara identificazione che il marchio sia riferito al prodotto e non al produttore.



### 9.1.2 Marchi relativi alle organizzazioni

Un'organizzazione può utilizzare il marchio CFI assicurando che sia sempre chiaramente riconducibile il soggetto che ha effettuato l'inventario GHG e/o le azioni di riduzione.

Il marchio relativo alle organizzazioni non può essere apposto sul prodotto e/o sul suo imballaggio per non consentire una errata attribuzione dei valori di emissioni GHG al prodotto in questione.

Può invece essere utilizzato su vari documenti (es. carta intestata, documenti tecnici, commerciali, promozionali o pubblicitari, sito web, buste e altro materiale informativo), avendo sempre cura della chiara riferibilità all'organizzazione.

I marchi utilizzabili sono in questo caso i seguenti:

- Inventario GHG di organizzazione
- *Carbon Reduction* – organizzazione
- *Carbon Neutrality*

### 9.2 Cessazione dell'uso del marchio

Nel caso di cessazione della registrazione CFI viene meno il diritto dell'organizzazione all'uso di tutti i marchi CFI utilizzati. Delle proroghe di estensione temporanea dell'utilizzo dei marchi potranno essere concordate con il *Programme Operator CFI*, per un periodo non superiore ai 12 mesi.

Il soggetto registrato al *Programme Operator CFI*, inoltre, che ha volontariamente deciso di rinunciare alla registrazione CFI, è tenuto a sospendere con decorrenza immediata l'utilizzo del marchio CFI.

### 9.3 Uso improprio del marchio

Le violazioni al presente Regolamento, da parte dei soggetti registrati nel *Programme Operator CFI* e l'utilizzo del marchio CFI senza registrazione, comporteranno da parte del CFI necessarie azioni in modo da ottenere provvedimenti adeguati coerentemente con la disciplina vigente.



## **10. GESTIONE DEI RECLAMI**

Il programma CFI prevede un sistema di gestione dei reclami delle parti interessate e dei ricorsi da parte dei titolari dei prodotti e delle organizzazioni registrate. Il sistema è gestito dal SGT. I reclami possono essere presentati da chiunque sia interessato alle attività di CFI attraverso le modalità descritte nella procedura dedicata "CFI Reclami e ricorsi".

### **10.1 Reclami e ricorsi**

Il SGT del CFI può ricevere reclami:

- sull'operato del CFI;
- sulle registrazioni nel CFI.

I titolari e i richiedenti registrazione presso il CFI possono presentare motivato ricorso contro le decisioni del CFI.

Reclami e ricorsi debbono essere trasmessi via email all'indirizzo [info@carbonfootprintitaly.it](mailto:info@carbonfootprintitaly.it). Non verranno accettati reclami/ricorsi inoltrati in forma anonima o esclusivamente orale.

La gestione dei reclami e dei ricorsi è a carico del SGT assicurando, ove possibile, che sia coinvolta una persona in alcun modo interessata dalle attività oggetto del reclamo/ricorso. Ove SGT rilevasse elementi di potenziale rilevante gravità potrà chiedere il coinvolgimento della Direzione del CFI.

Il SGT provvederà ad intraprendere tutte le azioni necessarie alla comprensione dell'oggettiva consistenza del reclamo e, nel caso, di quelle da intraprendere per una sua esaustiva risoluzione. Ove ciò portasse ad evidenziare delle oggettive carenze del CFI, il SGT provvederà ad aprire adeguata non conformità (NC) interna.

Tutti i reclami/ricorsi potranno essere considerati chiusi solo a seguito della trasmissione di una formale risposta a chi ha presentato il reclamo/ricorso in questione.

La gestione dei reclami/ricorsi viene comunicata all'ORP in occasione della successiva riunione utile.

La raccolta dei reclami/ricorsi chiusi viene trasmessa su base annuale alla direzione CFI per opportuna valutazione.

Per un dettaglio relativamente alla procedura di gestione di reclami/ricorsi si rimanda al documento "CFI Reclami e ricorsi".



## **11. CONFIDENZIALITÀ DEI DATI**

Le informazioni gestite dal programma CFI sono di norma limitate a quelle che vengono poi pubblicate nel sito e sono poi da considerare di dominio pubblico. Ogni altra informazione di cui dovesse venire in possesso il CFI è gestita in modo confidenziale.

Il *Programme Operator CFI* provvederà a comunicare ai soggetti interessati tutte le informazioni in proprio possesso, nei limiti e nei casi in cui ciò è imposto per legge.

## **12. I SOGGETTI VERIFICATORI**

### **12.1 Procedura per la verifica della competenza dei verificatori**

Il *Programme Operator CFI*, in comune accordo con gli *stakeholders* rappresentati dall'ORP, si può riservare di definire i requisiti di competenza minimi per i verificatori o requisiti specifici per la conduzione delle attività di verifica GHG, al fine di mantenere la credibilità e l'integrità del programma.

### **12.2 Regole aggiuntive per la verifica delle emissioni di GHG**

La recente pubblicazione della UNI EN ISO 14064-3:2019 e della ISO 14065:2020 apre dei nuovi scenari per la verifica delle emissioni di GHG, stressando l'attenzione agli aspetti di garanzia (*assurance*) dei dati verificati che saranno vincolanti per tutte le attività di verifica alla scadenza dei quattro anni previsti dallo IAF come periodo transitorio per la UNI EN ISO 14064-3:2019 e dei tre anni previsti per la ISO 14065:2020.

Al fine di facilitare la transizione a livello di mercato della nuova UNI EN ISO 14064-3:2019 e di fornire un chiaro approccio interpretativo della norma in questione, la Direzione del CFI ha deciso di anticipare il recepimento di alcuni requisiti chiave della norma nel proprio Regolamento.

Si precisa che tali requisiti sono da intendersi al momento in una chiave volontaria, prevedendo il presente Regolamento una fase di transizione fino all'aprile 2021, due anni prima della definitiva entrata in vigore della norma UNI EN ISO 14064-3:2019.

È importante premettere che nel caso della verifica delle CFP (ISO 14067) e degli inventari GHG delle organizzazioni (ISO 14064-1), sia nella quasi totalità dei casi impossibile sottoscrivere un livello di



garanzia sul dato complessivo. Infatti, il dato di CFP o di inventario GHG dell'organizzazione è in genere il risultato della somma di contributi caratterizzati da una qualità del dato molto diversa. I dati legati ai processi "core" sono in genere caratterizzati da un'alta qualità grazie alla misurazione diretta delle attività oggetto di studio, discorso diverso vale spesso per i dati legati alle attività "upstream" o "downstream" dove le informazioni sono usualmente basate su banche dati generiche e quindi non strettamente rappresentative della specifica realtà aziendale. Ciò implica che in questi casi, a rigor di logica, sarebbe possibile esprimere un livello di garanzia solo sul contributo al risultato finale dei dati di alta qualità, mentre per i rimanenti contributi il verificatore potrà al massimo confermare ciò che ha verificato in campo, spesso guidato da regole specifiche definite in documenti aggiuntivi, quali le PCR. Tale attività di conferma di quanto verificato viene svolta con quello che la nuova norma identifica come AUP (agreed-upon-procedure).

In accordo a quanto contenuto nella UNI EN ISO 14064-3:2019 e nella ISO 14065:2020, ciò equivale ad effettuare un cosiddetto "mixed-engagement", che rappresenta un approccio integrato tra una verifica in senso stretto e un AUP. La prima attività porta alla conferma di un determinato livello di garanzia per una parte specifica del valore di GHG verificato, mentre attraverso l'AUP il verificatore sarà in grado di confermare la corretta applicazione delle procedure e metodologie identificate ed adottate dall'organizzazione. In questo modo il verificatore arriverà a confermare comunque il dato complessivo verificato, differenziando però la quota parte del contributo complessivo coperta dal livello di garanzia da quella verificata attraverso l'AUP.

A titolo identificativo viene di seguito indicato come potrebbe essere descritta la parte dell'opinione relativa alla verifica vera e propria dal "report of factual finding" relativo all'AUP:

- *Opinion: In data xxx è stata svolta da xxxx una verifica AUP presso lo stabilimento xxx per verificare la CFP del prodotto xxx. Sulla base delle informazioni rese disponibile nel corso della verifica il team di verifica, che ha operato in accordo alla UNI EN ISO 14064-3:2019, è in grado di esprimere un'opinione rispetto a quanto presentato dall'organizzazione. La nostra attività di raccolta delle evidenze si è svolta secondo le seguenti procedure/modalità ....  
Si conferma che i dati esaminati nel corso della verifica erano storici in natura. È nostra opinione che i dati xxx relativi alla CFP del prodotto xxxx siano stati correttamente rappresentati, senza discrepanze materiali.*
- *Report of factual finding: In data xxx è stata svolta da xxxx una verifica AUP presso lo stabilimento xxx per verificare la CFP del prodotto xxx. La parte della verifica coperta da un'attività AUP era relativa alle sole emissioni Upstream, che sono state verificate in accordo*



*alla PCR xxxx. In particolare è stato verificato che, in accordo al citato documento, i dati raccolti e la loro allocazione sia stata effettuata conformemente a quanto indicato dalla PCR stessa. A seguito dell'attività AUP è stato possibile confermare che*

- o i dati relativi alle materie prime xxx sono stati raccolti conformemente a quanto richiesto dalla PCR xxxx;*
- o ....*

### **13. DISTRIBUZIONE E REVISIONE PERIODICA DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento è scaricabile nella sezione "I documenti CFI" del sito [www.carbonfootprintitaly.it](http://www.carbonfootprintitaly.it) dove sarà sempre presente la sua versione più aggiornata.

È previsto un riesame del Regolamento ogni due anni dalla data di ultima revisione, al fine di confermarne la validità o di avviare un eventuale processo di revisione.